CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA 28 – 03 – 2012 N° 5035

ICI – immobile compreso nel fallimento – concordato fallimentare – obbligo di pagamento dell'imposta – a carico dell'assuntore che abbia assunto l'impegno di pagare le spese di procedure

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11310-2010 proposto da:

COMUNE DI XXX in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XXX, presso lo studio dell'avvocato XXX, che lo rappresenta e difende, giusta delibera comunale e giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente –

Contro

F.M.G.;

- intimata –

avverso la sentenza n. 13/10/2010 della Commissione Tributaria Regionale di XXX del 14.12.09, depositata il 25/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2012 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

udito per il ricorrente l'Avvocato XXX (per delega avv. XXX) che si riporta agli scritti.

È presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, a sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"Con sentenza del 25 gennaio 2010 la CTR dell'XXX ha accolto l'appello proposto da F.M. G., assuntrice del concordato fallimentare della soc. coop. XXX, nei confronti del Comune di XXX, annullando gli avvisi di accertamento notificati il 28 dicembre 2005 per l'ICI dovuta durante i periodi d'imposta coincidenti con la procedura concorsuale (1995- 2000).

Ha motivato la decisione ritenendo che tali oneri fiscali fossero estranei a quelli assunti dalla F.M.G. con il concordato omologato (spese di procedura, crediti ammessi in via privilegiata e quelli ammessi al passivo in via chirografaria al 28 maggio 1998) e regolarmente eseguito, atteso che il Comune non aveva insinuato la propria pretesa in sede concorsuale.

Con atto spedito il 23 aprile 2010, il Comune ha proposto ricorso per cassazione, affidato a unico motivo; la F.M.G. non si è costituita.

Con l'unico motivo la ricorrente fondatamente denuncia vizi di motivazione (contraddittoria, illogica e omessa), avendo il giudice d'appello trascurato che tra gli oneri posti a carico dell'assuntrice del concordato c'erano espressamente le "spese di procedura" tra le quali rientravano anche i crediti ICI del periodo della procedura concorsuale.

Il mezzo è fondato.

Dalla sentenza di appello si rileva che la procedura concorsuale a carico della soc. coop. XXX si era aperta il 29 marzo 1995 e che, omologato il concordato in data 16 maggio 2000, esso era stato regolarmente adempiuto dall'assuntrice F.M.G. ed era culminato nel decreto di trasferimento del 12 dicembre 2000. Nel concordato fallimentare, ove gli obblighi dell'assuntore siano stati limitati, con apposita clausola recepita in sede di omologazione, ai soli crediti ammessi al passivo, l'assuntore medesimo è privo di legittimazione passiva nei confronti della pretesa avanzata dal creditore non insinuato al passivo, la quale, dopo la definitiva omologazione del concordato può essere fatta valere nei soli confronti del fallito (Sez. 1, 4698/2011).

Nella specie, dalla stessa sentenza impugnata, si apprende però che il concordato omologato prevedeva, a carico dell'assuntrice F.M.G., "l'onere di soddisfare le spese della procedura, i crediti ammessi in via privilegiata e quelli ammessi al passivo in via chirografaria al 28 maggio 1998".

Dunque, nel momento in cui il giudice d'appello applica all'ICI l'esenzione per i crediti emersi dopo il 28 maggio 1998, trascura che il concordato prevedeva anche il pagamento delle spese della procedura. L'art. 111 L.Fall. le pone in preduzione, quali crediti sorti in occasione o in funzione delle procedura concorsuali. La giurisprudenza considera debiti contratti per l'amministrazione del fallimento anche quelli di natura fiscale, maturati in corso di procedura o per essa (cfr. Sez. 1, 21643/2010, sull'INVIM decennale, e Sez. U, 7039/1982, sulla registrazione di patto sociale). Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa - ai sensi della D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 6 (nel testo vigente ratione temporis) - l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il previo è stato incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione.

Dunque, nel corso delle procedure di fallimento e di l.c.a. e sino al decreto di trasferimento gli obblighi fiscali relativi all'ICI restano sospesi, operando il successivo soddisfacimento in prededuzione del soggetto attivo, non tenuto ad insinuarsi al passivo (Sez. 5, Sentenza n. 15478 del 30 giugno 2010).

Con l'assunzione del concordato da parte di un terzo e l'omologazione del Tribunale il fallimento, però, si chiude e il debitore viene liberato, con la conseguenza che le vicende inerenti l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal concordato riguardano esclusivamente l'assuntore (Sez. 5, Sentenza n. 2400 del 03/03/2000) e tra esse v'è, nella specie, "il pagamento integrale come per legge delle spese di procedura". Il giudice di appello ha, invece, trascurato di esaminare l'inclusione del tributo in questione (ai sensi dell'art. 111 L.F.) tra le "spese di procedura" quale debito per l'amministrazione del fallimento.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., comma 1".

Rilevato che il ricorso è stato regolarmente notificato e che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata all'unica parte costituita;

osservato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l'ipotesi della manifesta fondatezza del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione stessa;

considerato che da ciò consegue la cassazione della sentenza d'appello in relazione alla censura accolta con rinvio alla CTR (anche per le spese), affinché la lite, dopo nuovo esame, sia decisa sulla base dei principi innanzi affermati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR dell'XXX, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2012